

# CIRCOLARE N. 991



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

*Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi  
Direzione dei Servizi del Tesoro  
Ufficio VII*

*Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
Servizio Centrale per il Sistema delle  
Ragionerie e il Controllo Interno  
Dipartimentale  
Ufficio III*

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato **loro  
indirizzi di posta elettronica certificata**

**e, p.c.:** Alla Direzione Centrale dei Sistemi  
Informativi e dell'Innovazione – Uff. IX  
[dcsii.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcsii.dag@pec.mef.gov.it)

All'Ufficio di coordinamento e Segreteria  
del Capo Dipartimento  
Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi  
[capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it](mailto:capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it)

Alla Ragioneria Generale dello Stato  
S.E.S.R. – Ufficio III

I.G.F. – Ufficio XI  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento)

***Oggetto: Adeguamento automatico, per l'anno 2024, dei trattamenti pensionistici di guerra e  
determinazione del nuovo limite di reddito.***

La presente Circolare viene diramata d'intesa con la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, ai fini dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra e degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, per l'anno 2024.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato, a tal fine, che la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è

risultata pari a 2,01%.

Si trasmettono, pertanto, i prospetti delle competenze spettanti calcolate sulla base di detto aumento percentuale.

Il limite di reddito di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78, inoltre, per effetto dell'adeguamento automatico disposto dalla legge n. 342/89, viene elevato ad Euro 18.187,00.

Resta ovviamente inteso che il suddetto limite di reddito non deve essere superato nell'anno 2023 per il conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra a decorrere dal 1° gennaio 2024.

A tale riguardo si comunica che sul prospetto riepilogativo del trattamento economico relativo alla rata del mese di gennaio 2024, sarà riportata un'apposita annotazione concernente la determinazione del nuovo limite di reddito, che dovrà essere tenuto presente da parte dei beneficiari di pensioni e/o assegni accessori, il cui godimento è subordinato al permanere di determinate condizioni economiche.

Come è noto, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale, istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tale prospetto riepilogativo è a disposizione degli interessati sul portale <https://www.pdsdag.mef.gov.it> previa autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale per l'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Per l'applicazione delle nuove tabelle con procedura automatizzata, la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, dopo aver ultimato l'aggiornamento della banca dati delle pensioni decorrenti dal mese di gennaio 2024, provvederà dalla rata dello stesso mese all'elevazione dei trattamenti pensionistici di guerra nella misura percentuale suindicata.

Si informa, infine, che la DSII, con effetto dal 1° gennaio 2024, provvederà anche all'adeguamento degli assegni straordinari annessi alle medaglie d'oro e alle decorazioni conferite per fatti di guerra e per fatti compiuti in tempo di pace, secondo la medesima aliquota percentuale di aumento.

Il Direttore Generale della Direzione dei Servizi del  
Tesoro

Dott.ssa Valentina GEMIGNANI

Il Direttore Generale del S.E.S.R.

Dott. Gianluca SIVIERO

<b>PENSIONI DIRETTE</b>			
	<b>TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2023</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2024</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2024</b>
	EURO	EURO	EURO
<b>TABELLA C</b>			
1^ CATEGORIA CON O SENZA ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'	8,424.80	8,594.14	716.18
2^ CATEGORIA	7,580.82	7,733.19	644.43
3^ CATEGORIA	6,727.93	6,863.16	571.93
4 ^CATEGORIA	5,905.97	6,024.68	502.06
5^ CATEGORIA	5,061.97	5,163.72	430.31
6 ^CATEGORIA	4,219.48	4,304.29	358.69
7 ^CATEGORIA	3,374.44	3,442.27	286.86
8 ^CATEGORIA	2,530.44	2,581.30	215.11

<b>TABELLA F - ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'</b>			
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLE LETTERE A-A/BIS-B	32,215.28	32,862.81	2,738.57
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. A E A/BIS E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E	24,535.28	25,028.44	2,085.70
PER DUE SUPERINVALIDITA' DI CUI UNA CONTEMPLATA NELLA LETT. B E L'ALTRA NELLE LETTERE C-D-E	13,496.00	13,767.27	1,147.27
PER DUE SUPERINVALIDITA' CONTEMPLATE NELLA TABELLA E	10,135.62	10,339.35	861.61
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 1^ CATEG. TAB. A	7,681.09	7,835.48	652.96
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 2^ CATEG. TAB. A	6,914.69	7,053.68	587.81
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 3^ CATEG. TAB. A	6,143.80	6,267.29	522.27
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 4^ CATEG. TAB. A	5,377.28	5,485.36	457.11
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 5^ CATEG. TAB. A	4,609.71	4,702.37	391.86
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 6^ CATEG. TAB. A	3,839.88	3,917.06	326.42
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 7^ CATEG. TAB. A	3,071.13	3,132.86	261.07
PER UNA SECONDA INFERMITA' DELLA 8^ CATEG. TAB. A	2,304.86	2,351.19	195.93

<b>TABELLA E - ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'</b>			
LETTERA A	24,284.84	24,772.97	2,064.41
LETTERA A/BIS	21,856.01	22,295.32	1,857.94
LETTERA B	19,427.10	19,817.58	1,651.47
LETTERA C	16,998.23	17,339.89	1,444.99
LETTERA D	14,570.65	14,863.52	1,238.63
LETTERA E	12,141.76	12,385.81	1,032.15
LETTERA F	9,712.89	9,908.12	825.68
LETTERA G	7,285.32	7,431.75	619.31
LETTERA H	4,856.44	4,954.05	412.84
ASSEGNO INTEGRATIVO DI 1^ CATEGORIA	2,428.25	2,477.06	206.42

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989,  
n. 342  
Decorrenza 1 gennaio 2024

	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2023	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2024	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2024
	EURO	EURO	EURO
<b>INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO</b>			
LETTERA A	11,508.95	11,740.28	978.36
LETTERA A/BIS	10,040.34	10,242.15	853.51
LETTERA B	8,871.47	9,049.79	754.15
LETTERA C	7,792.50	7,949.13	662.43
LETTERA D	6,593.64	6,726.17	560.51
LETTERA E	5,454.76	5,564.40	463.70
LETTERA F	4,285.88	4,372.03	364.34
LETTERA G	3,146.97	3,210.22	267.52
LETTERA H	2,068.03	2,109.60	175.80
<b>INTEGRAZIONE ALLA INDENNITA' DI ASSISTENZA E ACCOMP.TO - INDENNITA' DI ACCOMP.TO AGGIUNTIVA ED ULTERIORE</b>			
<b>INTEGRAZ. - ART.2 - C. 2 °E 3° L. 422/90, DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000</b>			
<b>ART.3-LEGGE 656/86</b>			
A N.1-CIECHI CON MANCANZA DEI DUE ARTI INFER. O SORDITA' BILATERALE CON 1^ INTEGRAZ.	42,294.91	43,145.04	3,595.42
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR.	84,589.78	86,290.03	7,190.84
IDEM CON 1 INTEGR.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ. ART.2-COMMA 2°- LEGGE 422 (*)	46,166.49	47,094.44	3,924.54
IDEM CON 1 E 2 INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2- COMMA 2° - LEGGE N. 422 (*)	92,332.94	94,188.83	7,849.07
A N.2-PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA TOTALE DELLE MANI E DEI PIEDI INSIEME, CON 1^ INTEGR.	42,294.91	43,145.04	3,595.42
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE	84,589.78	86,290.03	7,190.84
<b>ART.8 - LEGGE 656/86</b>			
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI AMBO GLI ARTI SUPER. FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DELLE DUE MANI (A/BIS N.1),CON INDENNITA' AGGIUNTIVA	42,294.91	43,145.04	3,595.42
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ INTEGRAZIONE	84,589.78	86,290.03	7,190.84
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ E 2^ INTEGR.	126,884.71	129,435.09	10,786.26
IDEM CON INDENNITA' AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR.- ART. 2- COMMA 2°- LEGGE 422	46,166.49	47,094.44	3,924.54
IDEM CON INDENNITA' AGG.-1 INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422	92,332.94	94,188.83	7,849.07
IDEM CON INDENNITA' AGG.-1^ E 2^ INTEGR.E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ -2^3^ INTEGRAZ.-ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422	138,499.44	141,283.28	11,773.61
A N. 1-CIECHI CON DISARTICOLAZIONE DI AMBO LE COSCE O L'AMPUTAZIONE DI ESSE CON IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DELL'APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI PROTESI (A/BIS N.2), CON INDENNITA' AGGIUNTIVA	42,294.91	43,145.04	3,595.42
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ INTEGR.	84,589.78	86,290.03	7,190.84
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ E 2^ INTEGR.	126,884.71	129,435.09	10,786.26

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989,  
n. 342  
Decorrenza 1 gennaio 2024

	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2023	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2024	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2024
	EURO	EURO	EURO
IDEM CON INDENNITA' AGG. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422	46,166.49	47,094.44	3,924.54
IDEM CON INDENNITA' AGG.-1 ^INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ.- ART. 2 -COMMA 2°- LEGGE 422	92,332.94	94,188.83	7,849.07
IDEM CON INDENNITA' AGG.-1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI DI 1^ 2^ 3^ INTEGRAZ. ART.2 -COMMA 2°- LEGGE 422	138,499.44	141,283.28	11,773.61
A N.2-PERDITA ANATOMICA DEI QUATTRO ARTI FINO AL LIMITE DEL TERZO SUPERIORE DELLA GAMBA E DEGLI AVAMBRACCI - CON INDENNITA' AGGIUNTIVA	42,294.91	43,145.04	3,595.42
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ INTEGR.	84,589.78	86,290.03	7,190.84
IDEM CON INDENNITA' AGG. E 1^ E 2^ INTEGR.	126,884.71	129,435.09	10,786.26

<b>ART. 3 - LEGGE 656/86 DA CONGLOBARE NELL'ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALL'ART. 3 - L.236/2000</b>			
A NN. 1-3-4 (COMMA 2 °E 3°)- CON 1^ INTEGRAZ.	28,196.56	28,763.31	2,396.94
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE	56,393.23	57,526.73	4,793.89
A N.1-CIECHI CON PERDITA FUNZIONALE DEI DUE ARTI INFERIORI FINO AL LIMITE DELLA PERDITA DEI DUE PIEDI - CON 1^ INTEGRAZ.	28,196.56	28,763.31	2,396.94
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGRAZIONE	56,393.23	57,526.73	4,793.89
IDEM CON 1^ INTEGRAZ.E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGRAZ.- ART. 2 - COMMA 2° - LEGGE 422	32,068.17	32,712.74	2,726.06
IDEM CON 1 E 2 INTEG. E ULTERIORI IMPORTI 1^ E 2^ - INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 2°- LEGGE 422	64,136.37	65,425.51	5,452.13
A N.1-CIECHI CON PERDITA DI UN ARTO FINO AL LIMITE DI UNA MANO O DI UN PIEDE CON 1^ INTEGRAZ. (*)	28,196.56	28,763.31	2,396.94
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR.	56,393.23	57,526.73	4,793.89
IDEM CON 1^ INTEGR. E ULTERIORE IMPORTO DI 1^ INTEGR. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422	30,132.38	30,738.04	2,561.50
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR. E ULTERIORI IMPORTI DI 1^ E 2^ INTEGRAZ. ART.2 - COMMA 3°- LEGGE 422	60,264.77	61,476.09	5,123.01
A/BIS N. 1 - CON 1^ INTEGR.	18,792.57	19,170.30	1,597.53
IDEM CON 1^ E 2^ INTEGR.	37,585.12	38,340.58	3,195.05
A/BIS N. 2 - CON 1^ INTEGR.	9,388.52	9,577.23	798.10

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989,  
n. 342  
Decorrenza 1 gennaio 2024

	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2023	TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2024	TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2024
	EURO	EURO	EURO
<b>ASSEGNO PER CUMULO-ART.17 DPR 23/12/1978,N. 915</b>			
CUMULI DI SECONDA CATEGORIA			
2/10	654.43	667.58	55.63
3/10	981.66	1,001.39	83.45
5/10	1,636.11	1,669.00	139.08
<b>ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA' O COMPENSATIVO ART. 20 -D.P.R. 23/12/78 N.915-</b>			
1^ CATEGORIA	2,428.25	2,477.06	206.42
2^ CATEGORIA	5,700.42	5,815.00	484.58
3^ CATEGORIA	6,553.37	6,685.09	557.09
4^ CATEGORIA	7,375.33	7,523.57	626.96
5^ CATEGORIA	8,219.29	8,384.50	698.71
6^ CATEGORIA	9,061.76	9,243.90	770.33
7^ CATEGORIA	9,906.81	10,105.94	842.16
8^ CATEGORIA	10,750.78	10,966.87	913.91

(\*) - LE ALTRE INVALIDITA' PREVISTE DAL COMMA 2° DELL'ART.2 DELLA LEGGE 422/90  
RISULTANO ASSORBITE DA QUELLE INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989,  
n. 342  
Decorrenza 1 gennaio 2024

<b>PENSIONI INDIRETTE</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2023</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2024</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2024</b>
	EURO	EURO	EURO
<b>TABELLA G (anno 2003 così come modificato dalla L.234/2003)</b>			
VEDOVE ED ORFANI	4,781.95	4,878.07	406.51
VEDOVE GRANDI INVALIDI	4,781.95	4,878.07	406.51
<b>ASSEGNO SUPPLEMENTARE VEDOVE GRANDI INVALIDI</b>			
LETTERA A	12,142.43	12,386.49	1,032.21
LETTERA A/BIS	10,927.99	11,147.64	928.97
LETTERA B	9,713.55	9,908.79	825.73
LETTERA C	8,499.13	8,669.96	722.50
LETTERA D	7,285.32	7,431.75	619.31
LETTERA E	6,070.88	6,192.90	516.08
LETTERA F	4,856.44	4,954.05	412.84
LETTERA G	3,643.63	3,716.87	309.74
LETTERA H E INCOLLOCABILITA'	2,428.25	2,477.06	206.42
1^ CATEGORIA SENZA SUPERINVALIDITA'	1,214.10	1,238.50	103.21
			-
<b>ASSEGNO DI MAGGIORAZIONE</b>	1,183.90	1,207.70	100.64
<b>TABELLA N-RIVERSIBILITA' VEDOVE ED ORFANI</b>			
2^ CATEGORIA	2,782.87	2,838.81	236.57
3^ CATEGORIA	2,459.02	2,508.45	209.04
4^ CATEGORIA	2,158.37	2,201.75	183.48
5^ CATEGORIA	1,851.18	1,888.39	157.37
6^ CATEGORIA	1,541.95	1,572.94	131.08
7^ CATEGORIA	1,415.87	1,444.33	120.36
8^ CATEGORIA	1,377.43	1,405.12	117.09
<b>TAB.M-GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI</b>			
PER 1 FIGLIO CADUTO	2,305.50	2,351.84	195.99
PER 2 FIGLI CADUTI	4,380.51	4,468.56	372.38
PER 3 FIGLI CADUTI	6,455.49	6,585.25	548.77
PER 4 FIGLI CADUTI	8,530.41	8,701.87	725.16
PER 5 FIGLI CADUTI	10,605.38	10,818.55	901.55
PER 6 FIGLI CADUTI	12,680.39	12,935.27	1,077.94
PER 7 FIGLI CADUTI	14,755.32	15,051.90	1,254.33
PER 8 FIGLI CADUTI	16,830.33	17,168.62	1,430.72
<b>TAB.M-GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE</b>			
PER 1 FIGLIO CADUTO	3,458.31	3,527.82	293.99
PER 2 FIGLI CADUTI	5,533.24	5,644.46	470.37
PER 3 FIGLI CADUTI	7,608.22	7,761.15	646.76
PER 4 FIGLI CADUTI	9,683.19	9,877.82	823.15
PER 5 FIGLI CADUTI	11,758.18	11,994.52	999.54
PER 6 FIGLI CADUTI	13,833.12	14,111.17	1,175.93
PER 7 FIGLI CADUTI	15,908.10	16,227.85	1,352.32
PER 8 FIGLI CADUTI	17,983.07	18,344.53	1,528.71
<b>TAB.S-GENITORI CHE ABBIANO PERDUTO UNO O PIU' FIGLI</b>			
PER 1 FIGLIO CADUTO	2,262.64	2,308.12	192.34

Prontuario delle competenze dovute ai pensionati di guerra ed ai loro aventi causa in applicazione della legge 10/10/1989,  
n. 342  
Decorrenza 1 gennaio 2024

PER 2 FIGLI CADUTI	4,299.01	4,385.42	365.45
PER 3 FIGLI CADUTI	6,335.39	6,462.73	538.56
PER 4 FIGLI CADUTI	8,371.77	8,540.04	711.67
PER 5 FIGLI CADUTI	10,408.20	10,617.40	884.78
PER 6 FIGLI CADUTI	12,444.58	12,694.72	1,057.89
PER 7 FIGLI CADUTI	14,480.97	14,772.04	1,231.00
PER 8 FIGLI CADUTI	16,517.30	16,849.30	1,404.11
<b>PENSIONI INDIRETTE</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2023</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE ANNUO 2024</b>	<b>TRATTAMENTO TABELLARE MENSILE 2024</b>
	EURO	EURO	EURO

<b>TAB.S-GENITORI RIMASTI TOTALMENTE PRIVI DI PROLE</b>			
PER 1 FIGLIO CADUTO	3,393.99	3,462.21	288.52
PER 2 FIGLI CADUTI	5,430.34	5,539.49	461.62
PER 3 FIGLI CADUTI	7,466.73	7,616.81	634.73
PER 4 FIGLI CADUTI	9,503.13	9,694.14	807.85
PER 5 FIGLI CADUTI	11,539.49	11,771.43	980.95
PER 6 FIGLI CADUTI	13,575.88	13,848.76	1,154.06
PER 7 FIGLI CADUTI	15,612.28	15,926.09	1,327.17
PER 8 FIGLI CADUTI	17,648.66	18,003.40	1,500.28

<b>MEDAGLIE</b>			
MEDAGLIA D'ORO	5,452.93	5,562.53	463.54
MEDAGLIA D'ARGENTO	969.36	988.84	82.40
MEDAGLIA DI BRONZO	302.94	309.03	25.75
CROCE DI GUERRA	181.74	185.39	15.45

<b>LIMITE DI REDDITO</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
	EURO	EURO
	<b>17,828.64</b>	<b>18,187.00</b>

## COMUNICAZIONE PER CEDOLINO

(ITALIANO E TEDESCO)

I PENSIONATI DI GUERRA CHE FRUISCONO DI PENSIONI O ASSEGNI ACCESSORI LA CUI LIQUIDAZIONE E' SUBORDINATA AL POSSESSO DI UN REDDITO ANNUO LORDO INFERIORE ALLIMITI DI LEGGE, HANNO L'OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 18.187,00 EURO RELATIVAMENTE AL REDDITO PERCEPITO NELL'ANNO 2023.

PER TUTTE LE PENSIONI ACCREDITATE IN CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE, SARA' NECESSARIO COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO CHE HA IN CARICO LA PENSIONE OGNI VARIAZIONE DEL CODICE IBAN, IDENTIFICATIVO DEL CONTO, AL FINE DI EVITARE IL MANCATO ACCREDITO DELLE SOMME SPETTANTI.

=====

DIE KRIEGSRENTNER/INNEN, DIE RENTEN ODER SONDERZULAGEN ERHALTEN, DEREN AUSZAHLUNG LAUT GESETZ EINEM VORGESEHENEN BRUTTOEINKOMMEN UNTERLIEGT, HABEN DIE PFLICHT ZEITGERECHT DIE UEBERSCHREITUNG DES HOECHSTBETRAGES VON 18.187,00 € BEZUEGLICH DES ERHALTENEN EINKOMMENS 2023 MITZUTEILEN.

FUER ALLE PENSIONEN, DIE AUF EIN BANK- BZW. POST K/K UEBERWIESEN WERDEN, IST ES NOTWENDIG, DEM ZUSTAENDIGEN GEBIETSRECHNUNGSAMT DES STAATES ZEITGERECHT ALLE AENDERUNGEN BETREFFEND DEN IBAN-KODEX MITZUTEILEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE UEBERWEISUNG DER ZUSTEHENDEN BETRAEGE UNTERBROCHEN WIRD.